



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**CARTA
DEI
SERVIZI
DEMOGRAFICI**

*Questo documento è stato prodotto internamente dal personale dei
Servizi Demografici del Comune di Casale Monferrato*

*È stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 450 del 21 dicembre 2017
e successivamente integrato con deliberazione:
n. 8 del 16 gennaio 2019.
n. 43 del 15 dicembre 2019*

Indice

CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	4
I DEMOGRAFICI E LA COMPETENZA STATALE	5
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	6
Anagrafe	6
Stato Civile	6
Elettorale	7
Gli sportelli. Gli operatori. Sede e orari	8
I CERTIFICATI	10
ANAGRAFE - RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	10
STATO CIVILE - RILASCIO CERTIFICATI DI STATO CIVILE	12
L'AUTOCERTIFICAZIONE	12
ANAGRAFE - RILASCIO CARTA D' IDENTITÀ	14
ANAGRAFE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ	17
ANAGRAFE - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	19
ANAGRAFE - ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	21
ANAGRAFE - CAMBIO DI ABITAZIONE	22
ANAGRAFE - CONVIVENZA DI FATTO	24
STATO CIVILE - DICHIARAZIONE DI NASCITA	26
STATO CIVILE - PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	28
STATO CIVILE - CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE	30
STATO CIVILE - UNIONI CIVILI	31
STATO CIVILE - CITTADINANZE	33
STATO CIVILE - DENUNCIA DI MORTE	39
STATO CIVILE - CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SEPARAZIONE E DIVORZIO	40
STATO CIVILE - ACCORDO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI AL- L'UFFICIALE DI STATO CIVILE	42
STATO CIVILE - CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO IL CASTELLO DEL MONFERRATO	44
STATO CIVILE - D.A.T. (Testamento biologico)	46
ELETTORALE - AGGIORNAMENTI, ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALLE LISTE ELETTORALI	55
ELETTORALE - TESSERA ELETTORALE	55
ELETTORALE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI E SCRUTATORI	56
ELETTORALE -AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI.	58

CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

La Carta dei Servizi è stata redatta sulla base delle disposizioni di cui:

- alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici”;
- al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 “Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi”;
- al Decreto legislativo 286 del 30 luglio 1999, art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”.

È un documento con cui si informa e si guida il cittadino nella conoscenza delle prestazioni che può ottenere e descrive finalità, modi, criteri attraverso cui i servizi vengono erogati. Si offre al cittadino la possibilità di affrontare serenamente i passaggi burocratici che lo accompagnano durante la sua vita dotandolo di un *vademecum* che renda chiare e trasparenti le procedure necessarie per ottenere i provvedimenti relativi a: nascita, matrimonio, residenza, carta d'identità, tessera elettorale ecc..

Il Servizio Demografico è un servizio indispensabile nella vita civile di un cittadino.

Accompagna gli eventi importanti del ciclo della vita, assicurando i primari diritti di cittadinanza e di garanzie personali nel rapporto con lo Stato.

La Carta dei Servizi si pone, dunque, come strumento di costruzione di un rapporto positivo tra il Comune e il cittadino: con essa l'Amministrazione si impegna a erogare i propri servizi rispettando la qualità nella trasparenza delle procedure e nella ricerca della semplificazione.

Il Comune, nell'erogare ai cittadini i servizi di anagrafe, Stato Civile, elettorale, si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- **uguaglianza e imparzialità**

I servizi di anagrafe, Stato Civile, elettorale, sono forniti secondo obiettività, imparzialità, equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni politiche, condizione sociale e grado di istruzione. Il Comune garantisce la riservatezza dei dati personali e si impegna a prestare particolare attenzione nei confronti dei soggetti disabili;

- **continuità**

I servizi di anagrafe, Stato Civile, elettorale, sono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni, tenendo conto dell'orario di apertura al pubblico e delle cause di forza maggiore. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione del disagio e del tempo di eventuali disservizi. In caso di sciopero, garantisce i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente;

- **partecipazione e trasparenza**

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei servizi pubblici, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, osservazioni e reclami e attivando verifiche del grado di soddisfazione dei cittadini;

- **efficacia ed efficienza**

Compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune si impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di anagrafe, Stato Civile, elettorale, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee alla qualità del servizio.

I DEMOGRAFICI E LA COMPETENZA STATALE

I Servizi Demografici resi in Comune sono servizi di competenza statale, affidati ai Comuni perché, data la loro vicinanza con le popolazioni amministrare, sono in grado di garantire una miglior gestione: anagrafe, elettorale, leva, statistica, sono attività direttamente conseguenti alle funzioni che il Sindaco riveste quale Ufficiale di Governo.

Nel nostro ordinamento, infatti, il Sindaco espleta due funzioni ben distinte e separate: l'una quella di Capo dell'Amministrazione Comunale, l'altra quella di Ufficiale di Governo. Nella sua espressa qualità di Ufficiale di Governo e, quindi quale organo periferico dello Stato, il Sindaco è Ufficiale di anagrafe e di Stato Civile e sovrintende alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione, oltre che vigilare sui servizi elettorali e di leva militare.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Anagrafe

Funzione dell'anagrafe è di registrare nominativamente gli abitanti residenti nel Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia, registrando nel tempo i movimenti della popolazione in entrata (nati e immigrati) e in uscita (morti ed emigrati).

Gli uffici curano quindi la registrazione delle variazioni anagrafiche e la relativa certificazione, il rilascio delle carte d'identità, le pratiche di immigrazione e per il cambio di residenza, la costituzione delle convivenze di fatto, l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Stato Civile

L'Ufficio di Stato Civile si occupa della registrazione dei più importanti eventi della vita di un cittadino.

Forma gli atti registrando gli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e le varie modificazioni degli stessi; effettua la tenuta dei registri di Stato Civile e rilascia le relative certificazioni.

I registri di Stato Civile sono pubblici nel senso che il cittadino può ottenere il rilascio dei propri certificati ed estratti, ma non è consentito a persone estranee all'ufficio di consultarli.

L'Ufficio di Stato Civile assiste i cittadini per le seguenti pratiche:

- redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all'albo
- celebrazione del matrimonio civile
- ricezione sentenze di separazione e di divorzio e trasmissione relative annotazioni ai comuni competenti.

L'ufficio cura altresì la gestione di tutte le procedure e le autorizzazioni relative ai decessi, ai trasporti di salme, resti o ceneri, alle cremazioni.

La materia è disciplinata dal nuovo ordinamento di Stato Civile, approvato con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha dato concreta attuazione alla volontà di rivedere e semplificare l'ordinamento di Stato Civile del 1939, eliminando, riducendo e semplificando gli adempimenti richiesti al cittadino, riducendo i termini per la conclusione dei procedimenti e, infine, mirando alla progressiva informatizzazione delle procedure e degli atti.

Elettorale

Il Servizio elettorale comunale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali del Comune.

Rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali per l'esercizio del diritto al voto e assicura l'aggiornamento degli Albi di Presidente, Scrutatori e Giudici Popolari. Provvede alla gestione del procedimento amministrativo relativo a tutte le consultazioni elettorali.

Gli sportelli. Gli operatori. Sede e orari

I Servizi Demografici fanno parte del settore così denominato: *Settore Economico Finanziario e gestione delle Risorse Umane /Controllo di gestione/Servizi Demografici* del Comune di Casale Monferrato.

Gli uffici che fanno parte dei Servizi Demografici sono:
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE.

La sede è in VIA MAMELI 10 - PALAZZO MUNICIPALE, al piano terra.

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:45

nella giornata di lunedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14:45 alle ore 17:00

Sabato mattina dalle ore 9:15 alle ore 11:45

Dirigente del settore Servizi demografici e' la dott. Marchetti Sara

tel.0142.444267

e-mail: demografia@comune.casale-monferrato.al.it

Responsabile dei Servizi Demografici è la dott. Valesio Antonella

Tel. 0142.444324 Fax 0142 444291

e-mail: demografia@comune.casale-monferrato.al.it

Il Responsabile assicura che tutte **le attività** del servizio vengano erogate **con continuità e correttezza**.

Operatori e Ufficiali d'Anagrafe

Giordano Laura

Tel. 0142 444290

Berti Sabrina

Tel. 0142 444290

Bazzacco Alberto

Tel. 0142 444289

Marullo Gaudia

tel. 0142 444325

Peltro Gabriella

tel. 0142 444325

Operatori Servizio Elettorale

Pia Lucia

Tel . 0142 444255

Guzzon Giorgia

Tel. 0142 444255

Operatori Servizio Cittadinanze

Pia Lucia

Tel. 0142 444292

Radini Caludia

Tel. 0142 444287

Operatori e Ufficiali di Stato Civile

Radini Claudia

Tel. 0142 444241

Branca Antonia

Tel. 0142 44286

Sanna Lina

tel. 0142 444287

Sito Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it

I CERTIFICATI

Gli uffici comunali dello Stato Civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per i rapporti fra privati, pena la violazione dei doveri di ufficio, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, comma 2, lett. a), del DPR n. 445/2000.

Si informano i cittadini che a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici **è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000).**

Il cittadino è obbligato a presentare, al posto dei certificati, le AUTOCERTIFICAZIONI.

ANAGRAFE - RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI

Descrizione

I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, esistenza in vita).

Vengono rilasciati **solo se da produrre a istituzioni private** (banche, notai, avvocati, assicurazioni, agenzie di affari, ecc.).

Documentazione necessaria

- Documento d'identità in corso di validità per chi si presenta allo sportello
- Fotocopia del documento in corso di validità se la richiesta viene inoltrata per posta

Modalità di accesso

Allo sportello

Per posta (allegando diritti e busta affrancata)

Tempi di rilascio

Immediato allo sportello

Entro 5 giorni per posta

Costo

Certificati in bollo: € 16,52 (€ 16,00 per bollo, € 0,52 per diritti di Segreteria)

Certificati in carta libera: € 0,26 per diritti di Segreteria

I certificati anagrafici sono TUTTI soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00) più i diritti di Segreteria (€ 0,52), salvo casi di esenzione espressamente previsti nella tabella B allegata al DPR 642/72 e da leggi speciali.

Il cittadino che richiede il certificato in esenzione (diritti di segreteria € 0,26) deve specificare l'uso che intende farne al fine di non incorrere nel reato di evasione fiscale per il mancato pagamento del tributo.

STATO CIVILE - RILASCIO CERTIFICATI DI STATO CIVILE

Descrizione

I certificati di Stato Civile attestano i dati desumibili dai registri di Stato Civile: certificati di nascita, matrimonio, morte; estratti di nascita, matrimonio, morte (con annotazioni). Vengono rilasciati a richiesta dell'interessato se **da presentare a istituzioni private** (banche, notai, avvocati, assicurazioni, agenzie di affari, ecc.).

Documentazione necessaria

- Documento d'identità in corso di validità per chi si presenta allo sportello
- Fotocopia del documento in corso di validità se la richiesta viene inoltrata per posta

Modalità di accesso

Allo sportello

Per posta (allegando busta affrancata)

Tempi di rilascio

Immediato allo sportello

Entro 5 giorni per posta

Costo

Nessuno (i certificati di Stato Civile sono esenti dal pagamento dei diritti e dell'imposta di bollo)

L'AUTOCERTIFICAZIONE

Le autocertificazioni sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 2 e 46 del DPR 445/2000. Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. La firma non deve essere autenticata.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R.445/2000) e nessun costo.

I **dati oggetto di certificazione che possono anche essere autocertificati**, cioè sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma, **sono**:

- data e luogo di nascita
- residenza - cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita

- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello Stato Civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

La modulistica è disponibile all'ufficio anagrafe o nella sezione *Modulistica* del sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato www.comune.casale-monferrato.al.it

Accettare l'autocertificazione è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le imprese esercenti pubblici servizi.

Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai, avvocati che accettino di riceverle (art. 2 D.P.R. 445/2000) e che potranno poi verificarle d'ufficio e senza spese direttamente con l'Ente certificatore.

ANAGRAFE - RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ

È il documento, munito di fotografia, che attesta l'identità della persona e può essere rilasciato ai cittadini italiani e stranieri fin dalla nascita.

Esso comprova dunque: nome, cognome, luogo e data di nascita.

Per i cittadini italiani può essere valida per l'espatrio, ma solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni. Per conoscere i Paesi dove è possibile espatriare con la carta d'identità consultare il sito www.viaggiare Sicuri.it

Qualora si cambi indirizzo o residenza prima della sua naturale scadenza non deve essere rinnovata in quanto il dato di residenza non assume carattere identificativo del titolare.

I dati relativi alla residenza, infatti, sono accessori rispetto a quelli di Stato Civile (nome, cognome, luogo e data di nascita) che, accompagnati alla foto, concorrono a identificare il soggetto. La carta d'identità è un documento di riconoscimento che ha come fine l'identificazione del titolare. Pertanto, eventuali cambi di residenza o di indirizzo non incidono sulla validità del documento.

La validità del documento d'identità è:

- 10 anni per i maggiorenni (dal 26/6/2008 - D.L. 112 del 25/6/2008)
- 5 anni per i minorenni da 3 anni ai 18 anni (da giugno 2011 - D.L.70 del 13/5/2011)
- 3 anni per i minorenni dalla nascita a 3 anni (da giugno 2011 - D.L.70 del 13/5/2011)

La carta d'identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni.

In base all'art. 7 del D.L. 09 febbraio 2012, n. 5, la scadenza della carta d'identità corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza prevista per il documento medesimo e può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.

Il cittadino che chiede il documento valido per l'espatrio deve sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della legge 1185 del 21/11/67.

Per il rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, **è necessario l'assenso di entrambi i genitori, anche se divorziati o separati (anche in caso di affidamento esclusivo) o provvedimento del giudice tutelare** che tenga luogo dell'assenso del genitore oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio.

Il modello per il rilascio dell'assenso è disponibile presso all'ufficio anagrafe o nella sezione *Modulistica* del sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato www.comune.casale-monferrato.al.it

Nel caso in cui uno dei due genitori non possa recarsi presso lo sportello d'anagrafe, è possibile trasmettere l'assenso con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R 445/2000 .

Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità per l'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi con uno dei genitori. Se viaggia affidato a terzi (un adulto, una compagnia di trasporto) è necessaria l'autorizzazione della Questura.

La carta d'identità è rinnovabile entro 180 giorni dalla scadenza, consegnando il documento ancora valido o la denuncia di furto/smarrimento.

Nei casi di furto, smarrimento e deterioramento prima del termine utile per il rinnovo, il rilascio sarà soggetto al pagamento del doppio diritto di segreteria.

Per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE è previsto il rilascio/rinnovo della carta d'identità negli uffici consolari.

L'ufficio consolare deve chiedere al Comune di iscrizione AIRE il necessario nulla osta al rilascio.

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

La Carta d'identità elettronica è l'evoluzione del documento d'identità in versione cartacea, è realizzata in materiale plastico e ha le dimensioni di una carta di credito. È dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare e il codice fiscale, riportato sul retro come codice a barre.

La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico d'identità Digitale).

Documentazione necessaria

Eventuale vecchia carta d'identità o denuncia di smarrimento/furto

Modalità di accesso

Allo sportello

Tempi di rilascio

Il documento non viene più rilasciato dal Comune contestualmente alla richiesta, ma sarà spedito direttamente dal Ministero dell'Interno entro 6 giorni, presso il Comune o presso l'indirizzo indicato dal cittadino.

Costo

Il costo della Carta d'identità elettronica è di **€ 22,21** (€ 16,79 per stampa e spedizione e € 5,42 per diritti comunali), pagabili in contanti all'atto della richiesta.

CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA

Fino a nuove disposizioni sarà ancora possibile richiedere l'emissione del Documento d'identità in formato cartaceo.

In questo caso occorre produrre, oltre alla vecchia carta d'identità o alla denuncia di smarrimento/furto, tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo.

Modalità di accesso

Allo sportello

Tempi di rilascio

Immediato

Costo

Il costo della Carta d'identità cartacea è di **€ 5,42** pagabili in contanti all'atto della richiesta.

ANAGRAFE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

Descrizione

È il documento con cui il cittadino può dichiarare stati, qualità personali o fatti che lo riguardano o di cui è a conoscenza; il documento non può contenere dichiarazioni di intenzioni, propositi per il futuro, procure e atti negoziali

Documentazione necessaria

Documento d'identità in corso di validità del dichiarante

Modalità di accesso

Ufficio anagrafe

Tempi di rilascio

Immediato allo sportello

Costo

Ove richiesta autentica della sottoscrizione: € 16,52 (€ 16,00 per bollo e € 0,52 per diritti di segreteria)

IMPORTANTE

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 è una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali, non compresi nell'elenco delle autocertificazioni, che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorietà rivolte alle Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono, di regola, soggette all'autenticazione della sottoscrizione; è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle, anche per fax, con la fotocopia del documento d'identità.

La dichiarazione di chi non sa e non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e di volere, è raccolta dal pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona.

La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari; relativamente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Le Amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità, verrà informato l'interessato che dovrà regolarizzare o completare la dichiarazione resa.

Oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione falsa comporterà anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

ANAGRAFE - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE

Descrizione

È la dichiarazione con la quale si afferma di avere la dimora abituale nel Comune di Casale Monferrato a un determinato indirizzo, provenendo da altro Comune o dall'estero.

Documentazione necessaria (italiani e stranieri)

- Modulo ministeriale per la dichiarazione compilato correttamente e sottoscritto dai soggetti maggiorenni che trasferiscono la residenza
- Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti che trasferiscono la residenza che, se maggiorenni, devono sottoscrivere la dichiarazione
- Dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare Indirizzo esatto con numero civico
- Fotocopie delle patenti e dati dei veicoli intestati di chi cambia residenza
- Titolo attestante legittima disponibilità dell'immobile

Per i cittadini **extracomunitari** occorre produrre anche

- Passaporto o carta d'identità in corso di validità
- Permesso di soggiorno in corso di validità
- Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati comprovante lo stato civile e la composizione della famiglia

Per i cittadini **comunitari** occorre produrre anche

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30/2007 (qualità di lavoratore autonomo o subordinato, qualità di benestante, studente religioso etc. ovvero di familiare di soggetto comunitario già titolare di attestazione)
- Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati o apostillati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia

Modalità di accesso

La modulistica si può ritirare allo sportello anagrafico o scaricare nella sezione *Modulistica* del sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato www.comune.casale-monferrato.al.it

La documentazione completa andrà poi presentata :

Allo sportello – per raccomandata – per posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it - a mezzo fax 0142 44291

Tempi di rilascio

Iscrizione preliminare entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione.

Definizione del procedimento

Entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione, prorogabili motivatamente per di altri 45 giorni in caso di un primo esito negativo della verifica anagrafica condotta sulla dichiarazione, segnalato a mezzo comunicazione art.10 bis L. 241/90.

Costo

Nessuno

ANAGRAFE - ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Descrizione

Il D.L. n. 113/2018, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, all'articolo 13, comma 1, apporta modificazioni al **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142** (recante "*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/VE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*"), che incidono sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In particolare l'art.13 del suddetto disposto normativo precisa che **Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non consente l'iscrizione anagrafica.** Il Ministero dell'Interno, con **circolare n. 15 del 18 ottobre 2018**, ha fornito espresse indicazioni in merito.

Pertanto, dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (5 ottobre 2018) **il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale** di cui all'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs. n. 142/2015, **non potrà consentire la prima iscrizione anagrafica dall'estero.**

In caso di provenienza da ALTRO COMUNE, trattandosi di variazione anagrafica si potrà procedere alla iscrizione in APR.

ANAGRAFE - CAMBIO DI ABITAZIONE

Descrizione

Entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di abitazione, cioè si è cambiato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune di residenza, occorre presentare la dichiarazione all'ufficio anagrafe.

Documentazione necessaria

- Modulo ministeriale per la dichiarazione compilato correttamente e sottoscritto dai soggetti maggiorenni che modificano la residenza
- Copia del documento d'identità del richiedente e di tutti i componenti che si trasferiscono che, se maggiorenni, devono sottoscrivere la dichiarazione
- Indirizzo esatto con numero civico
- Fotocopie delle patenti e dati dei veicoli intestati di chi cambia abitazione
- Titolo attestante la legittima disponibilità dell'immobile

Modalità di accesso

La modulistica si può ritirare presso allo sportello anagrafico o scaricare nella sezione *Modulistica* del sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato www.comune.casale-monferrato.al.it

La documentazione completa andrà poi presentata:

Allo sportello – per raccomandata – per posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it - a mezzo fax 0142 44291

Tempi di rilascio

Iscrizione preliminare entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione.

Definizione del procedimento: entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione, prorogabili motivatamente per altri 45 giorni in caso di un primo esito negativo della verifica anagrafica condotta sulla dichiarazione, segnalato a mezzo comunicazione art.10 bis L. 241/90

Costo

Nessuno

IMPORTANTE

Dal 9 maggio 2012 si applicano le nuove disposizioni legislative in materia anagrafica introdotte dall'articolo 5 del Decreto Legge 9/2/2012, n. 5 convertito in legge 4/4/2012, n. 35.

Tali disposizioni riguardano:

1. il cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall'estero
2. il cambio di abitazione all'interno del Comune
3. il trasferimento della residenza all'estero.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio residenza o cambio abitazione (utilizzando gli appositi modelli allegati) con le seguenti modalità:

- direttamente ai Servizi Demografici del Comune di Casale Monferrato – via Mameli 10 - piano terra - ufficio anagrafe
- con raccomandata indirizzata a: Comune di Comune di Casale Monferrato – ufficio anagrafe - via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato - AL
- via fax al numero 0142 444291
- per via telematica direttamente all'indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che devono anche sottoscrivere il modulo.

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio anagrafe procederà, nei due giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

L'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata.

Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

L'Ufficiale d'anagrafe provvederà a segnalare all'Autorità di Pubblica Sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti. (art. 19, comma 3, DPR n. 223/1989).

ANAGRAFE - CONVIVENZA DI FATTO

Descrizione

La legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia possano costituire una **convivenza di fatto**, mediante una dichiarazione presentata all'ufficio anagrafe.

I conviventi, che possono anche essere dello stesso sesso, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile.

Documentazione necessaria

- Dichiarazione compilata e sottoscritta da entrambe i componenti
- Copia del documento d'identità dei dichiaranti

Modalità di accesso

Allo sportello

Per raccomandata

Per posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it

A mezzo fax 0142 44291

Tempi di rilascio

Iscrizione preliminare entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione.

Definizione del procedimento: entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione, prorogabili motivatamente per altri 45 giorni in caso di un primo esito negativo della verifica anagrafica condotta sulla dichiarazione, notiziato a mezzo comunicazione art.10 bis L. 241/90

Costo

Nessuno

IMPORTANTE

I diritti che la coppia convivente di fatto acquisisce in base alla Legge 76/2016 sono:

- stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e familiari (art.1 comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto

- riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
 - successione nel contratto di locazione della casa di Comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
 - inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
 - diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
 - ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
 - in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

La eventuale disciplina dei rapporti patrimoniali tra i conviventi è riservata dalla legge ad apposito atto da redigersi, a cura e spese delle parti, presso avvocato o notaio di fiducia.

I conviventi di fatto, che hanno presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti questa loro condizione (che potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi).

La cessazione della convivenza potrà avvenire a mezzo dichiarazione analoga e opposta a quella di costituzione, oppure d'ufficio con il cessare della coabitazione.

La dichiarazione di cessazione potrà essere presentata anche da un solo convivente, nel qual caso sarà cura dell'ufficiale d'anagrafe darne comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 all'altro convivente.

STATO CIVILE - DICHIARAZIONE DI NASCITA

La denuncia di nascita è obbligatoria, in base al D.P.R. 3 Novembre 2000, n.396, e va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro tre giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il lieto evento o entro dieci giorni dall'evento, all'ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta al Comune di residenza della madre. Se i genitori non sono coniugati, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi. In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni, ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo, che viene segnalato da parte dell'ufficiale di Stato Civile alla Procura della Repubblica.

Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita e che, contrariamente al passato, compariranno sempre sui suoi documenti. Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti", poiché ridicoli o vergognosi.

Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale.

Descrizione

La denuncia di nascita viene resa:

- a) all'ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni dall'evento:
 - da un genitore, se sposati
 - da entrambi, se non coniugati
- b) al centro di nascita entro 3 giorni dall'evento.

Documentazione necessaria

- Documento d'identità in corso di validità
- Attestazione di nascita dell'ospedale o casa di cura

Modalità di accesso

Allo sportello

Tempi di rilascio

Immediato

Costo

Nessuno

STATO CIVILE - PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Descrizione

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità/notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio.

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con la trasmissione on line all'Albo Pretorio del Comune.

Documentazione necessaria

- Documento d'identità in corso di validità dei nubendi
- Per i cittadini comunitari ed extracomunitari documento d'identità in corso di validità e nulla osta rilasciato dalle autorità straniere competenti
- Richiesta del parroco o ministro di culto se matrimonio religioso
- Decreto del tribunale dei Minorenni di ammissione al matrimonio del minore d'età che abbia compiuto i 16 anni

Modalità di accesso

Allo sportello.

Tempi di rilascio

In relazione alla data di matrimonio, le pubblicazioni hanno validità massima di 6 mesi.

Costo

Una marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono entrambi residenti a Casale Monferrato ovvero due marche da bollo da € 16,00 nel caso di residenze diverse.

Avvio della pratica di matrimonio.

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o tramite persona che da essi ha ricevuto speciale incarico, all'ufficio di Stato Civile.

Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro del culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in un Comune diverso da quello di richiesta delle pubblicazioni degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Istruttoria

La documentazione necessaria per contrarre matrimonio è richiesta d'ufficio ai Comuni di nascita e di residenza. Acquisita la documentazione gli sposi intervengono a rendere le prescritte dichiarazioni e si firma l'apposito verbale.

Se uno degli sposi è cittadino straniero è necessario che venga prodotto il nulla osta al matrimonio, in base all'art. 116 del Codice Civile italiano rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia. Per gli Stati aderenti alla convenzione di Monaco del 5/9/1980 detto documento viene denominato "Certificato di capacità matrimoniale".

La suddetta documentazione deve contenere chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e certificazione della capacità di contrarre matrimonio in base alla legge del Paese di appartenenza.

La firma apposta sul nulla osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i paesi aderenti alla convenzione dell'Aia (05.10.1961).

La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.

Esposizione delle pubblicazioni

L'Ufficiale dello Stato Civile provvede a trasmettere la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, visibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.casale-monferrato.al.it

L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al Comune di residenza dello/a sposo/a se diverso da Casale Monferrato. Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni interi.

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso, valido agli effetti civili, può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta affissione.

VALIDITÀ DELLA PUBBLICAZIONE

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

STATO CIVILE - CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE

Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio civile è necessario eseguire le pubblicazioni di matrimonio.

A pubblicazione avvenuta si potrà procedere con la prenotazione del matrimonio. I matrimoni sono celebrati dal lunedì al sabato nelle ore di apertura al pubblico dell'ufficio di Stato Civile.

Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni (al contrario del rito religioso i testimoni non possono essere più di due). Il giorno del matrimonio sposi e testimoni dovranno presentarsi muniti di documento d'identità valido.

Nel momento della celebrazione gli sposi indicheranno il regime patrimoniale scelto. La scelta effettuata non sarà più modificabile se non con apposito atto notarile.

Se non diversamente indicato, il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.

I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni:

- al momento della celebrazione del matrimonio con rito civile o con rito religioso (la scelta viene effettuata in questo caso davanti al ministro di culto);
- successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata davanti a un notaio.

STATO CIVILE - UNIONI CIVILI

Descrizione

La legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano richiedere di unirsi civilmente rivolgendosi a un qualunque ufficio di Stato Civile di loro scelta.

Le parti per contrarre l'unione civile dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- avere compiuto il 18° anno di età
- libertà di stato (celibe o nubile, vedovo o vedova, divorziato o divorziata)
- assenza di interdizioni per infermità di mente
- assenza di particolari vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione
- assenza di condanne definitive per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Regime patrimoniale

Con l'unione civile, così come per il matrimonio, le parti instaurano automaticamente il regime della comunione dei beni.

In alternativa possono scegliere il regime della separazione, con una apposita dichiarazione durante la celebrazione dell'unione.

Successivamente alla costituzione dell'unione potranno modificare il proprio regime o stipulare convenzioni patrimoniali rivolgendosi a un notaio.

Scelta del cognome

Le parti, all'atto della costituzione dell'unione, possono scegliere di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome Comune scegliendolo tra i loro cognomi.

Inoltre una delle parti può anteporre o posporre al cognome Comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile.

Documentazione necessaria

Le parti dovranno presentare all'Ufficio di Stato Civile una richiesta preliminare su apposita modulistica disponibile all'ufficio Stato Civile o nella sezione *Modulistica* del sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato www.comune.casale-monferrato.al.it, allegando copia dei documenti d'identità di entrambi, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano
- con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Casale Monferrato – Ufficio Stato Civile – Via Mameli n.10 – 15033 Casale Monferrato - AL
- via fax al recapito 0142 444327

- via PEC, con firme digitali o firme autografe, all'indirizzo protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it
- Il cittadino straniero deve presentare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell'Unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e quello Stato che ne stabiliscano l'esenzione.

Modalità di accesso

Allo sportello

Tempi di rilascio

L'ufficio di Stato Civile fisserà un appuntamento per la formale verbalizzazione della richiesta, cui farà seguito la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, che avverrà non prima di 15 giorni.

STATO CIVILE - CITTADINANZA

Descrizione

L'ufficio si occupa delle attività inerenti l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana in relazione a quanto di competenza dell'ufficiale di Stato Civile.

Provvede pertanto all'istruttoria e all'acquisizione della documentazione necessaria per:

- giuramento
- trascrizione decreto
- fattispecie ricollegabili a dichiarazione resa avanti all'ufficiale di Stato Civile.

Documentazione necessaria

La documentazione varia a seconda delle fattispecie normative di riferimento.

Per tale motivo, data la complessità della materia, si invita sempre a prendere contatti con l'Ufficio.

Modalità di accesso

All'ufficio cittadinanze

Costo

Per alcune procedure il legislatore ha previsto il versamento di un contributo ministeriale pari a € 200,00 da versarsi con apposito bollettino postale.

Tipi di acquisizione

Acquisto per nascita

È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani nato in Italia o all'estero.

L'acquisto automatico della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori stranieri, è previsto solo:

- se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Acquisto per beneficio di legge

Il cittadino straniero nato e residente legalmente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età acquista la cittadinanza italiana se, tra il 18° e il 19° anno di età, dichiara all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di volerla acquistare. L'acquisto è subordinato al pagamento di € 200,00 da versare su c/c n. 809020 intestato a Ministero Interno D.L.C.I. – Cittadinanza.

Acquisto per naturalizzazione (per i cittadini stranieri residenti in Italia)

La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa al cittadino straniero:

- dopo 10 anni di residenza legale in Italia per il cittadino extracomunitario;

- dopo 4 anni di residenza legale in Italia per il cittadino comunitario che abbia almeno uno dei genitori o un parente di 2° grado cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni;
- maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
- in possesso dello status di apolide o di rifugiato, dopo 5 anni di residenza legale in Italia.

L'istruttoria della pratica viene svolta presso la Prefettura di Alessandria.

Acquisto per matrimonio

Il cittadino straniero che sposa un cittadino italiano può fare domanda per la cittadinanza italiana se, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni in Italia oppure da almeno tre anni all'estero.

Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI, al seguente indirizzo <https://cittadinanza.dlci.interno.it> e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.

È possibile ottenere la cittadinanza qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto il decesso del coniuge, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini per ottenere la cittadinanza sono ridotti della metà in presenza di figli, nati o adottati dai coniugi.

Riacquisto della cittadinanza italiana

Il cittadino italiano che ha perduto la cittadinanza la riacquista:

- se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio italiano;
- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

STATO CIVILE.-RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS

Descrizione

La procedura è finalizzata a riconoscere la la cittadinanza italiana dalla nascita ai soggetti nati all'estero ma con ascendenza italiana diretta .

La fattispecie è regolata dalla circolare del ministero dell'interno K. 28.1 del 8 aprile 1991 *"Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano."*

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana „iure sanguinis“ è del sindaco del comune di residenza.

Documentazione necessaria :

Per procedere alla iscrizione in anagrafe ,fermi restando tempi e ordinaria documentazione ,non è necessario produrre permesso di soggiorno ma :

-se gli interessati provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

-se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall'autorità di frontiera Italiana.

Per la pratica di riconoscimento:

Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia):

- Atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
- Atto di matrimonio;
- **Per chi proviene dall'Argentina:**
Certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquistato la cittadinanza argentina.
Il certificato dovrà essere munito di apostille.
E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es.Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome abbia subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es.Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).
Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di “giuramento” o almeno la data di “concessione della carta di cittadinanza”.
In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la “sentenza di naturalizzazione” , senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.

Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:

- Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
- Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
- Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.

- **Per chi proviene dal Brasile:**

Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.

Documenti per ognuno dei discendenti in linea retta:

- atto di nascita;
- atto di matrimonio (nel caso che la persona si sia sposata);

atto di decesso

Modalità di accesso

L'esame preliminare della documentazione funzionale alla dichiarazione anagrafica viene effettuato dal Responsabile del settore demografico presso cui occorre fissare appuntamento via mail al seguente indirizzo: avalesio@comune.casale-monferrato.al.it.

L'istanza, unitamente alla documentazione, può essere presentata una volta definita la pratica di residenza, direttamente all'ufficio lo ovvero a protocollo oppure a mezzo posta.

Costo del servizio.

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00.

Tempi di procedimento:

Il provvedimento che riconosce o nega il riconoscimento verrà emesso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza. Le pratiche verranno trattate sulla base dell'ordine cronologico di protocollo.

IMPORTANTE

Mancanza dell'atto di matrimonio

La legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Pertanto ove il genitore italiano non abbia provveduto a rendere la dichiarazione, in assenza di successivo riconoscimento, il rapporto di filiazione non si sarà formalizzato anche ai fini della procedura in esame.

Requisiti formali degli atti formati all'estero.

Tutti gli atti prodotti formati all'estero dovranno essere stati legalizzati ovvero riportare Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 e dovranno essere muniti di traduzione ufficiale.

Le firme dei traduttori ufficiali dovranno essere o legalizzate dal Consolato italiano competente o munite di Apostille. In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale

Modulistica (a titolo puramente esemplificativo)

AI SINDACO
del Comune di
CASALE MONFERRATO (AL)

Oggetto: Istanza per riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano

Il/la sottoscritto/a nato/a a - il
figlio/a di nato/a a il
e di nata a il
di stato civile: ;
residente in questo Comune, Via n. , cittadino ;

PREMESSO CHE

il proprio ascendente (cognome e nome) **nato il a**
Italia di cittadinanza italiana è emigrato in senza mai rinunciare alla
cittadinanza italiana

CHIEDE

il riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis", quale discendente di cittadino italiano, ai sensi dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912 n. 555 e della circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 .

A tal fine unisce alla presente istanza la seguente documentazione legalizzata/apostillata e tradotta ai sensi di legge :

- Atto di nascita di nato il a) Italia da e da
- Atto di matrimonio del suddetto in data in con
- Atto di morte del suddetto in data a ;
- Atto di nascita di nato il a da e ;
- Atto di matrimonio del suddetto in data a con ;
- (proseguire con la documentazione di tutti gli ascendenti):
- _____
- _____

- Certificato rilasciato dalle autorità dello Stato estero di emigrazione, munito della

traduzione in lingua italiana e debitamente legalizzato, attestante che l'ascendente a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione rilasciato in data :

● __(descrizione tipologia di certificazione)_____

● Preciso che-in relazione alle intervenute residenze all'estero dei soggetti dianzi elencati -i consolati di riferimento per la acquisizione della certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912 n. 555 e/o art. 11 legge n. 91 del 1992. sono :

● *(indicare consolati di riferimento)*

●

Casale Monferrato,

IL DICHIARANTE

Allega fotocopia doc. di identità

riferimento per eventuali comunicazioni : *(indirizzo e-mail o recapito telefonico)*

STATO CIVILE - DENUNCIA DI MORTE

Descrizione

La denuncia di morte viene resa all'ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso da parte del cittadino e/o dall'agenzia di pompe funebri.

Il seppellimento può avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Documentazione necessaria

- Certificato necroscopico
- Scheda Istat
- Avviso del decesso
- Domanda di autorizzazione per trasporto cadavere

Modalità di accesso

Allo sportello

Tempi di rilascio

Immediato

Costo

2 marche da bollo da € 16,00

STATO CIVILE - CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SEPARAZIONE E DIVORZIO

Descrizione

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/2014 convertito con modificazioni nella L.162/2014 può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o per la modifica delle condizioni di precedente separazione o divorzio in vigore il 13 settembre 2014.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

Non è consentito alle parti di avvalersi di un unico avvocato.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, valutato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che rilascia un nulla osta nel primo caso o un'autorizzazione nel secondo caso e può contemplare accordi di natura economica.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Avvio della pratica.

Uno degli avvocati coinvolti nella redazione della convenzione, una volta formalizzato l'accordo delle parti e ricevuto il nulla osta o l'autorizzazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, entro 10 giorni (dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento) dovrà trasmettere la convenzione di negoziazione assistita al comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio per il matrimonio celebrato con rito civile nel comune di celebrazione del matrimonio
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi nel comune di celebrazione del matrimonio
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nel comune di residenza o iscrizione AIRE di almeno uno dei coniugi

per la sua trascrizione nei registri dello Stato Civile e per gli adempimenti conseguenti connessi.

La trasmissione dovrà avvenire:

- a mezzo PEC con invio alla casella istituzionale del Comune in formato pdf.p7m con firma digitale attestante la conformità della copia digitale del documento all'originale cartaceo;
- consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune;

- inviata a mezzo raccomandata A.R.

L'avvocato dovrà certificare l'autografia delle firme dei coniugi e dichiarare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Deve essere indicata la data dalla quale decorrono gli effetti degli accordi che deve corrispondere alla "data certificata" negli accordi stessi.

Tempi

La trascrizione sarà effettuata entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte degli avvocati.

Non sono previsti costi per la trascrizione.

Modulistica

E' stato predisposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'ISTAT, il modulo standard per la trasmissione ai Comuni della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Costo

La trascrizione della convenzione è gratuita.

STATO CIVILE - ACCORDO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE 14

Descrizione

L'art.12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall' 11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza di avvocati è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei coniugi

tale procedura NON si applica in presenza di:

- figli minori comuni della coppia;
- figli maggiorenni incapaci comuni della coppia
- figli portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comuni della coppia
- figli economicamente non autosufficienti comuni della coppia

Il termine "figlio" deve essere inteso come figlio della coppia, escludendo qualsiasi ostacolo in presenza di figli di uno solo dei coniugi

I coniugi produrranno un'autodichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, per dichiarare che sussistono i presupposti di legge per poter usufruire di tale istituto giuridico.

L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, corresponsione in unica soluzione dell'assegno di divorzio c.d. liquidazione una tantum).

L'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, potrà invece contenere l'obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c. d. assegno di mantenimento/divorzile) non configurandosi tale ipotesi quale "patto di trasferimento patrimoniale".

Nell'accordo dovrà essere indicata la volontà dei coniugi di pervenire alla separazione ovvero al divorzio, potrà inoltre anche essere concordato l'ammontare dell'assegno di mantenimento (in caso di separazione) o di quello periodico di divorzio.

Le parti potranno chiedere, sempre consensualmente, in una fase successiva, la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, compresa anche la revisione della somma che fosse già stata concordata.

Divorzio breve

Legge 6 maggio 2015 n. 55 in vigore dal 26 maggio 2015

La nuova normativa prevede che i tempi che devono intercorrere fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dagli attuali tre anni *a dodici mesi* in caso di "separazione giudiziale" (quando cioè il divorzio era stato chiesto da uno dei due coniugi) e *a sei mesi* quando la separazione era stata invece consensuale.

Avvio della pratica e iter procedimentale.

Concordare un appuntamento con l'Ufficiale dello Stato Civile per un primo contatto con i coniugi per l'acquisizione della documentazione necessaria e la verifica di competenza a poter ricevere la dichiarazione.

Fase della dichiarazione:

- Identificazione dei componenti (compreso eventuale legale);
- Ricevimento delle dichiarazioni;
- Stesura dell'atto con relativa chiusura e firma degli intervenuti
- Riscossione diritto fisso pari ad € 16,00
- Avvio del procedimento con comunicazione ai dichiaranti, e agli eventuali contro-interessati

Documentazione necessaria.

- Documenti di identità dei coniugi
- Autodichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000
- Sentenza di separazione consensuale o giudiziale (solo in caso di accordo per divorzio)

Modalità di accesso

Allo sportello

Tempi

Trascorsi almeno 30 giorni dalla dichiarazione resa i coniugi devono confermare la stessa (solo per la separazione, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio).

La mancata comparizione avanti all'Ufficiale di stato civile nel giorno concordato ,equivale a mancata conferma dell'accordo e non sono ammesse proroghe o differimenti.

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

Costi

€ 16,00 diritto fisso.

STATO CIVILE – CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO IL CASTELLO DEL MONFERRATO

Descrizione

L'art. 106 del Codice Civile indica la sede comunale quale luogo di celebrazione dei matrimoni civili, e così recita: "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione."

I matrimoni e le unioni civili vengono di norma celebrati pubblicamente al primo piano nel Palazzo Comunale, Via Mameli 10 e, più precisamente, nella Sala Rossa al primo piano.

Rilevata la necessità di istituire un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, al fine di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter usufruire di sale alternative più capienti e di pregio, nonché meglio inserite nel contesto urbano, e come tali funzionali alla organizzazione della cerimonia, con deliberazione n. 20 del 23/01/2018 la Giunta comunale ha destinato alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili anche la Cappella sconsecrata e sue pertinenze, ubicata presso il Castello di Casale Monferrato in Piazza Castello.

Orari di celebrazione

I matrimoni e le unioni civili nella sede del Palazzo Comunale sono celebrati dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con esclusione dei giorni festivi.

I matrimoni e le unioni civili nel Castello del Monferrato sono celebrati:

- da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- il sabato e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con esclusione - per quanto riguarda i prefestivi - dei giorni 24 e 31 dicembre, 5 gennaio e la vigilia di Pasqua.

Le celebrazioni, con assistenza dei funzionari dell'Ufficio Stato Civile, non potranno aver luogo nelle giornate di chiusura totale degli uffici, (domenica e festività calendarizzate).

Avvio della pratica

L'ufficio comunale competente per l'organizzazione amministrativa del servizio è l'Ufficio di Stato Civile.

La eventuale visita preventiva delle sale che ospiteranno la celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con gli uffici competenti in relazione alla ubicazione delle sale, purché in orario d'ufficio.

La richiesta relativa all'uso delle sale esterne per matrimonio, con indicazione del giorno, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei soggetti interessati alla celebrazione, almeno sessanta giorni prima della data del matrimonio o dell'unione civile.

L'ufficio di Stato Civile, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, sentito il civico Servizio Cultura, e verificate le disponibilità funzionali alla celebrazione accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala esterna, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Tariffe

Mentre l'utilizzo della Sala Rossa presso la sede municipale è gratuito, l'utilizzo e la prenotazione della Cappella sconsecrata del Castello del Monferrato è soggetto alle seguenti tariffe:

dal lunedì al venerdì: Residenti € 300,00 - Non residenti € 450,00
sabato e prefestivi: Residenti € 400,00 - Non residenti € 600,00

Le suddette tariffe dovranno essere versate alla tesoreria comunale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta;

La prenotazione della sala esterna non sarà tuttavia effettiva fino a quando non verrà consegnata, da parte dei richiedenti, l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa.

Qualora l'Amministrazione, per particolari necessità, intendesse autorizzare celebrazioni al Castello di matrimoni o unioni civili nei giorni festivi, previa acquisizione della disponibilità dell'ufficiale di Stato Civile, la celebrazione avverrà senza l'assistenza dei funzionari dell'Ufficio Stato Civile.

La tariffa di utilizzo, in questi casi, sarà pari alla tariffa prevista per i giorni prefestivi aumentata del 50%.

Allestimento della sala - Responsabilità e divieti

La sala verrà messa a disposizione un'ora prima dell'orario previsto per la cerimonia al fine di collocare eventuali addobbi che dovranno essere integralmente rimossi entro un'ora dal termine della cerimonia, il tutto a cura e spesa dei richiedenti.

La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

E' vietato il lancio di riso, coriandoli augurali in carta o di altro elemento floreale all'interno del Palazzo Comunale (scale e androni interni), nonché all'interno del Castello, ivi compreso il cortile.

E' consentito il lancio di riso, coriandoli augurali in carta o di altro elemento floreale all'esterno del locale di celebrazione, purché situato su strade, piazze, sagrati.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato al soggetto richiedente. Saranno inoltre addebitate al medesimo le spese straordinarie di pulizia qualora non venga osservato il divieto di lancio di riso, coriandoli o elementi floreali di cui sopra.

STATO CIVILE – D.A.T. (Testamento biologico)

Descrizione

In data 31/01/2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 che permette a ciascun cittadino di dare precise indicazioni relative al trattamento terapeutico cui dovesse essere sottoposto nelle eventuali situazioni di fine vita.

Trattasi di possibilità (e non obbligo) da parte dei residenti di registrare la propria volontà anticipata in merito ai trattamenti sanitari che li riguardano.

Ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere può sottoscrivere il testamento biologico

Il Registro delle DAT

Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito il Registro delle D.A.T. (Dichiarazioni Anticipate di volontà per i Trattamenti sanitari), nel quale vengono annotati e numerati i depositi delle D.A.T., con le generalità dei disponenti e dei fiduciari, ed ogni altra documentazione inerente depositata.

Tutta la documentazione consegnata è allegata al Registro stesso.

Al Registro delle D.A.T. potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario.

Al di fuori di questi si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/90 e ss.mm.ii. e DPR: 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Documentazione necessaria

Non esiste una modulistica "standardizzata" per dette disposizioni, essendo il loro contenuto determinato dalla libera volontà del privato disponente. Di seguito verranno forniti forniti dei fac-simili ad esclusivo uso esemplificativo.

Il comma 6, dell'art. 4 della Legge 219/2017 definisce le modalità di redazione delle D.A.T.. La normativa, tra le varie scelte, dà la possibilità al disponente di consegnare personalmente, all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza, la D.A.T., redatta in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne.

Pertanto in caso di deposito della dichiarazione presso il Comune la stessa dovrà:

- essere prodotta in busta chiusa
- contenere la Dichiarazione Anticipata di volontà per i Trattamenti sanitari obbligatori firmata dal dichiarante, dal fiduciario e dall'eventuale supplente del fiduciario oltre ai documenti di identità del dichiarante, del fiduciario e dell'eventuale supplente del fiduciario

Modalità di accesso

Per l'iscrizione nel registro Dichiarazioni Anticipate di volontà per i Trattamenti sanitari, l'interessato deve:

I°) fissare un appuntamento con l'addetto incaricato

II°) presentarsi all'appuntamento con tutta la documentazione richiesta accompagnato dal fiduciario e dall'eventuale supplente del fiduciario

Tempi di rilascio

Durante l'appuntamento l'Ufficio di Stato Civile registra il testamento biologico in un registro informatico, rilascia una ricevuta al disponente e provvede all'archiviazione del documento cartaceo.

Costo

Il servizio di registrazione e rilascio ricevuta è gratuito.

Attenzione:

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente non comporta la cancellazione dal registro delle Dichiarazioni Anticipate di volontà per i Trattamenti sanitari. Nel caso di trasferimento della residenza in altro Comune, l'interessato può mantenere la dichiarazione in deposito presso il Comune di Casale Monferrato o provvedere al ritiro della stessa.

La D.A.T. può essere modificata o revocata (annullamento dell'iscrizione e ritiro della busta) da parte dall'interessato in qualsiasi momento. In entrambi i casi, occorre presentare una richiesta scritta.

Modulistica (a titolo puramente esemplificativo)

Dichiarazioni di volontà anticipate per i trattamenti sanitari

-Testamento biologico-

Io sottoscritto, _____,
nato a _____ (____), il ____ / ____ / _____,
e residente a _____ in via _____,

visti

l'art. 32 della Costituzione Italiana (*“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”*);

l'art. 9 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, stipulata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge n.145 del 28/03/2001;

le disposizioni contenute nella L. 219/2017

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali ed allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona

dichiaro

di voler esercitare il mio diritto di scelta o di rifiuto delle diverse possibilità di trattamento sanitario, attraverso le volontà da me qui espresse anticipatamente.

A tale scopo nel caso in cui necessitassi di cure mediche e mi trovassi in situazione di perdita della capacità di decidere o nell'impossibilità di comunicare personalmente le mie decisioni ai medici

- qualora io fossi affetto da una malattia allo stadio terminale, oppure da una malattia o lesione cerebrale totalmente invalidante e irreversibile o ancora se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o stato vegetativo permanenti)

- e qualora tale situazione clinica venisse riconosciuta e configurata dai medici, secondo quanto statuito dalle linee guida e dai protocolli applicativi, con il carattere dell'irreversibilità

dispongo che

- siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso l'uso di farmaci oppiacei, anche se il ricorso ad essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita
- richiedo espressamente inoltre che non vengano intraprese nei miei confronti misure di prolungamento artificiale della vita se, secondo la migliore scienza e conoscenza medica, è constatato che tali misure possano solamente dilazionare la mia morte.

dispongo inoltre che

- non mi sia data assistenza religiosa
- mi sia data assistenza religiosa di confessione _____

I miei organi siano non siano donati per trapianti

Il mio corpo sia non sia utilizzato per scopi scientifici o didattici

Il mio funerale avvenga in forma :

civile religiosa secondo la confessione di fede da me professata

Il mio corpo sia cremato e le mie ceneri siano non siano disperse
 non sia cremato

Eventuali altre direttive _____

Al fine di rendere esecutive le suddette disposizioni e di assumere in mia vece le altre decisioni che fossero necessarie, ed ai fini della designazione di un amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 c.c., ovvero della indicazione del tutore, ed in ogni caso per ogni effetto di legge

designo come mio fiduciario

il sig. _____ nato a _____ (____)

il ____ / ____ / _____, e residente a _____ (____)

in via _____

il quale sottoscrive per accettazione dell'incarico.

Firma

Qualora questi fosse impossibilitato ad esercitare la sua funzione, delego a sostituirlo

il sig. _____ nato a _____ (____)

il ____ / ____ / _____, e residente a _____ (____)

in via _____

il quale sottoscrive per accettazione dell'incarico.

Firma.....

La persona delegata dovrà prendere al mio posto tutte le decisioni relative al mio trattamento medico. Di conseguenza dovrà tener conto soprattutto della mia volontà e delle mie aspettative che ho qui lasciato per iscritto.

Potrà prendere in visione la mia cartella clinica e autorizzare la sua consegna a terzi. A questo fine sciolgo dal segreto professionale, nei confronti della persona da me delegata, chiunque sia tenuto al medesimo.

Resta inteso che queste mie volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con una successiva disposizione, che annullerà le precedenti.

In fede _____

Ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/03 dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'attività espletata nel mio interesse

Firma _____

....., li

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il sottoscrittonato/a il
residente a _____ prov. _____
indirizzo _____ n. _____
telefono _____ cellulare _____
email _____

Nel pieno delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, ai sensi e per effetto delle normative vigenti in materia, dispongo quanto segue in merito alle decisioni da assumere nel caso necessiti di cure mediche avendo acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle mie scelte.

Dispongo che:

CONSENSO INFORMATO

Voglio essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non guaribile;

Non voglio essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non guaribile

Nel caso decidessi di non essere informato sul mio stato di salute e sugli esami diagnostici e le terapie da adottare, **delego ad essere informato e a decidere in mia vece quale persona di mia fiducia che mi rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie il signor:**

Nominativo _____
nato/a il _____ a _____ prov. _____
residente a _____ prov. _____
indirizzo _____ n. _____

Voglio essere informato sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e delle terapie o Autorizzo i medici curanti ad informare le seguenti persone:

Nominativo _____
Nominativo _____

DISPOSIZIONI GENERALI

In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare, temporaneamente o permanentemente le mie decisioni ai medici, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari. Disposizioni che perderanno di validità se, in piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle. Dispongo che i trattamenti:

Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero

Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente e senza possibilità di recupero.

Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero.

Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata senza possibilità di recupero.

Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici.

Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora io avessi una malattia allo stadio terminale, o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia che necessiti l'utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) che secondo i medici sia irreversibile dispongo che:

Siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.

Non siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze. Il medico non può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.

In caso di arresto cardio-respiratorio (nelle situazioni sopra descritte)

Sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmonare se ritenuta possibile dai curanti.

Non sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmonare se ritenuta possibile dai curanti.

Voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica

Non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica

Voglio essere idratato o nutrito artificialmente

Non voglio essere idratato o nutrito artificialmente

Voglio essere dializzato.

Non voglio essere dializzato.

Voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d'urgenza

Non voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d'urgenza

Voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue

Non voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue

Voglio che mi siano somministrate terapie antibiotiche.

Non voglio che mi siano somministrate terapie antibiotiche.

NOMINA FIDUCIARIO

Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mio

rappresentante fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nella presente carta, il signor:

Nominativo _____
nato/a il _____ a _____ prov. ...
residente a _____ prov.....
indirizzo _____ n. _____ cap _____
telefono _____ cellulare _____
email _____

Nel caso in cui il mio rappresentante fiduciario sia nell'impossibilità di esercitare la sua funzione delego a sostituirlo in questo compito il signor:

Nominativo _____
nato/a il _____ a _____ prov.
residente a _____ prov.....
indirizzo _____ n. _____ cap ---
telefono _____ cellulare _____
email _____

Conferisce al fiduciario, in caso di propria incapacità, il potere di rappresentarlo in ogni controversia giudiziaria o amministrativa scaturente dal presente atto, nonché procura per promuovere ricorsi, in ogni competente sede giudiziaria o amministrativa, in caso di rigetto o mancata considerazione della volontà da lui espressa, con facoltà, ove necessario, di sollevare, nei relativi giudizi, eccezione di incostituzionalità delle norme di legge eventualmente invocate per giustificare il rifiuto.

Data _____ In fede _____

Per accettazione (firma fiduciari)

ALTRE DISPOSIZIONI

ASSISTENZA RELIGIOSA

Desidero l'assistenza religiosa della seguente confessione: -

Non desidero l'assistenza religiosa.

Desidero un funerale.

Non desidero un funerale.

Desidero un funerale religioso secondo la confessione da me professata.

Desidero un funerale non religioso.

DISPOSIZIONI DOPO LA MORTE

Autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti.

Non autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti.

Autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici.

Non autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici.

Dispongo che il mio corpo sia inumato

Dispongo che il mio corpo sia cremato

Data _____ In fede _____

ELETTORALE - AGGIORNAMENTI, ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALLE LISTE ELETTORALI

Descrizione

L'ufficio elettorale provvede ad aggiornare le liste elettorali mediante revisioni periodiche. Qualsiasi variazione del cittadino elettore (morte, emigrazione, immigrazione, raggiungimento maggiore età, riacquisto o perdita del diritto elettorale o altre cause) viene registrata e aggiornata di conseguenza sulle liste elettorali.

Modalità

Detta attività viene eseguita d'ufficio, nei modi e nei tempi disciplinati dalla normativa vigente.

ELETTORALE - TESSERA ELETTORALE

Descrizione

Istituita con legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale è strettamente personale e ha carattere permanente. Essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, deve essere esibita al momento del voto al Presidente di seggio unitamente a un documento di identificazione.

La tessera è valida per 18 consultazioni.

Modalità di aggiornamento

L'Ufficio elettorale provvede, in caso di variazione dei dati contenuti nella tessera stessa, all'aggiornamento automatico mediante l'invio, tramite posta, di un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati che l'elettore deve applicare negli appositi spazi della tessera stessa.

Modalità di rilascio di duplicato

In caso di deterioramento, smarrimento, furto o esaurimento dello spazio l'elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale presentando domanda all'Ufficio elettorale su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio stesso.

ELETTORALE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI E SCRUTATORI

Descrizione

I cittadini maggiorenni possono svolgere le funzioni di Presidente di seggio elettorale e di Scrutatore presentando domanda nei termini sotto indicati

Documentazione necessaria

- Presidenti: domanda in carta semplice da presentare entro il 31/10 di ogni anno.
- Scrutatori: domanda in carta semplice da presentare entro il 30/11 di ogni anno.
- Documento d'identità in corso di validità per chi si presenta all'ufficio elettorale.
- Fotocopia del documento in corso di validità se la richiesta viene inoltrata per posta o e-mail.

I modelli di domanda sono disponibili all'ufficio elettorale o nella sezione *Modulistica* del sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato www.comune.casale-monferrato.al.it.

Modalità di accesso

- All'Ufficio Protocollo personalmente
- Per posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it
- Per fax 0142/444291
- Per posta, all'indirizzo "Comune di Casale Monferrato - Ufficio elettorale - Via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato - AL

Costo

Nessuno

IMPORTANTE

Per poter svolgere le funzioni di **Presidente di seggio elettorale** è necessario essere iscritti al relativo albo.

Ogni anno, entro il mese di ottobre, preannunciato da avviso pubblico, è possibile presentare apposita domanda di inclusione all'albo dei Presidenti di seggio.

Chi si può iscrivere

- chi è iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
- chi è in possesso del titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado
- chi è residente nel Comune
- chi non si trova nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Trattandosi di aggiornamento, coloro che risultano già iscritti all'albo di Presidente del seggio del Comune non devono produrre alcuna istanza.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a coloro che dopo l'istruttoria di rito non siano stati inclusi nell'albo, si notifica per iscritto la decisione e le motivazioni.

L'elenco di coloro i quali ne abbiano i requisiti di legge, viene trasmesso alla Corte d'Appello di Torino che aggiornerà l'albo e ne determinerà le nomine in occasione di consultazioni elettorali.

Per poter svolgere le funzioni di **Scrutatore di seggio elettorale** è necessario essere iscritti al relativo albo.

Ogni anno, entro il mese di novembre, preannunciato da avviso pubblico, è possibile presentare apposita domanda di inclusione all'albo degli Scrutatori di seggio.

Chi si può iscrivere

- chi risulta essere elettore del Comune
- chi è in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado
- chi non si trova nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1975, n. 361.

Trattandosi di aggiornamento, coloro che risultano già iscritti all'albo degli Scrutatori di seggio del Comune non devono produrre alcuna istanza.

La Commissione Elettorale Comunale, tra il 25° e il 30° giorno antecedente le consultazioni elettorali provvederà a nominare un numero sufficiente di elettori iscritti all'albo per l'esercizio delle funzioni di scrutatore di seggio elettorale.

UFFICIO ELETTORALE - ISCRIZIONE ELENCHI GIUDICI POPOLARI

Descrizione

Il **giudice popolare** è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da appositi elenchi la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

L'iscrizione agli elenchi dei Giudici popolari avviene su richiesta (negli anni dispari) al compimento del 30° anno di età, per un diritto/dovere del cittadino.

Esistono due elenchi dei giudici popolari: uno per la Corte d'Assise, l'altro per la Corte d'Assise d'Appello.

La responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento di tali elenchi spetta ad una apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale.

La scelta dei giudici popolari spetta alle Corti d'Assise d'Appello e d'Assise che convocano i sorteggiati per opportuni colloqui di valutazione, inviando apposita notifica.

La procedura è regolata dalla Legge 10 Aprile 1951, N. 287 „Riordinamento dei giudizi di Assise come modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Documentazione necessaria :

Richiesta diretta dell'interessato all'ufficio elettorale con allegato documento di identità in copia fotostatica .

Possono presentare richiesta di iscrizione i cittadini italiani residenti nel comune di età compresa tra 30 e 65 anni, in possesso dei diritti civili e politici.

Per l'iscrizione nell'albo dei **Giudici popolari per la Corte d'Assise** è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per l'iscrizione nell'albo dei **Giudici popolari per la Corte d'Assise di Appello** è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare :

- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Modalità di accesso

Allo sportello ovvero a protocollo oppure a mezzo posta

Tempi

Da aprile a luglio degli anni dispari va presentata la domanda. Successivamente la Corte d'Assise e la Corte d'Appello esaminano le proposte di iscrizione e di cancellazione, quindi aggiornano gli Albi.

Costo del servizio.

Il servizio è gratuito

Modulistica (a titolo puramente esemplificativo)

Alla Commissione Comunale per la formazione
degli elenchi dei Giudici Popolari
di Casale Monferrato

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Il/La _____ sottoscritto/a
_____, nato/a a
_____ il _____,
residente in Casale Monferrato, via _____, di professione
_____.

essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9
dall'articolo 10 (¹) della legge 10 aprile 1951, n.
287, come modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1441,

chiede

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari Corte d'Assise
Corte d'Assise di Appello (¹).

Dichiara di avere conseguito il seguente titolo di studio
_____, al termine dell'anno scolastico
_____, presso _____
_____.

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità previste
dall'articolo 12 della legge sopra indicata.

Casale Monferrato , _____

firma

(¹) Cancellare la voce che non interessa

(²) Indicare gli eventuali impedimenti all'iscrizione